

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1356)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1960 (V. Stampato n. 1909)

d'iniziativa dei deputati ROFFI, NATTA e RUSSO Salvatore

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1960

**Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facoltà di non sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione.

Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre è concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purchè questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado.